

Alternanza Scuola Lavoro: opportunità e criticità

Con la Legge 107 del 2015 è stato introdotto l'obbligo di avviare percorsi didattici in alternanza scuola lavoro per ciascun studente a partire dalla classe 3^a e da realizzare nell'arco del triennio per minimo 400 ore per gli istituti professionali e tecnici e 200 ore per i licei.

E' evidente che sarà importante vigilare attentamente, informare e sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti (studenti, insegnanti, dirigenza scolastica e rappresentanze dei lavoratori) affinché l'esperienza di alternanza scuola lavoro si realizzi per accrescere il bagaglio di conoscenze dello studente offrendo un primo orientamento al mondo del lavoro ed una occasione di verificare sul campo ed integrare le conoscenze maturate nel percorso scolastico. Per questo motivo particolare attenzione deve essere posta per evitare che invece si traduca in una frustrante perdita di tempo o, peggio, in una forma di utilizzo di lavoro non retribuito a vantaggio di aziende senza scrupoli.

Ma una attenzione particolare dovrà essere posta al tema della sicurezza e salute nel lavoro nella esperienza di alternanza scuola lavoro.

L'avvio generalizzato della alternanza scuola lavoro comporterà inevitabilmente una crescita esponenziale di richiesta da parte degli istituti scolastici di aziende disponibili ad ospitare gli studenti necessitando una adeguata organizzazione per garantire l'efficacia del percorso ed il suo svolgimento nel rispetto delle norme che tutelano la sicurezza e la salute di questi studenti che si troveranno ad essere equiparati in tal senso a lavoratori.

Ricordiamo gli obblighi previsti per le aziende in analogia con quanto previsto per i tirocini secondo la normativa della Regione veneto DGR1234 del 23 luglio 2013:

Limiti numerici.

Secondo la normativa della Regione Veneto – DGR 1234 del 23 luglio 2013 – i soggetti ospitanti possono ospitare contemporaneamente tirocini nei limiti numerici di seguito indicati:

- a) liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti: 1 tirocinante
- b) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 1 e 5: 1 tirocinante;
- c) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20: non più di 2 tirocinanti;
- d) unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all'unità superiore;

Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all'art. 1, comma 1 della legge 68/99 e i soggetti e persone svantaggiate in situazioni di fragilità sociale nonché immigrati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Comunicazioni obbligatorie.

Il Ministero del Lavoro ha specificato l'esonero dall'obbligo di comunicazione al Centro per l'Impiego per i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.

Salute e sicurezza degli studenti in Alternanza Scuola Lavoro.

Le norme sulla sicurezza degli ambienti di lavoro trovano applicazione anche nel caso di studenti coinvolti in percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in contesti esterni all'Istituzione Scolastica. In

questo caso infatti lo studente, pur non divenendo giuridicamente un lavoratore in senso stretto in quanto l'inserimento in azienda non costituisce un rapporto di lavoro, egli viene comunque equiparato al lavoratore e destinatario pertanto delle medesime misure di tutela della sua salute e sicurezza nel periodo di permanenza negli ambienti di lavoro aziendali. Similmente lo studente minorenni in esperienza di ASL non acquisterà in nessun caso la qualifica giuridica di "lavoratore minore", ma ne sarà ad esso equiparato in termini di speciale tutela.

In particolare gli studenti minorenni non potranno essere adibiti a compiti ed attività pericolose quali quelle contenute nell'elenco delle lavorazioni vietate ai minori (vedi all.1 della legge n. 977/1967). Il giovane, e i titolari della responsabilità genitoriale in caso di minorenni, verranno informati dalla scuola, d'intesa con il Datore di lavoro aziendale, di questo status di lavoratore equiparato e quindi dei conseguenti obblighi comportamentali durante la permanenza in ambiente di lavoro e di formazione preliminare all'inserimento in una qualsiasi attività lavorativa. Da parte loro, gli studenti che partecipano a programmi di alternanza scuola lavoro in strutture ospitanti esterne alla Istituto scolastico dovranno rispettare gli obblighi del lavoratore previsti dall'art. 20 del TUS su cui saranno debitamente informati.

Compiti della Istituzione Scolastica

- Verificare le condizioni di sicurezza connesse con l'organizzazione dell'alternanza scuola lavoro attraverso la selezione delle strutture ospitanti;
- Fornire adeguate informazioni agli studenti e ai genitori degli studenti coinvolti;
- Raccogliere informazioni su eventuali allergie o incompatibilità o altre problematiche fisiche di alcuni studenti;
- Erogare Formazione generale in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (almeno 4 ore) e rilascio di relativo attestato;
- Erogare eventualmente Formazione specifica relativa alle attività svolte nei laboratori scolastici e rilascio di relativo attestato;
- Garantire la Sorveglianza sanitaria, qualora necessaria secondo l'art. 41 del TUS: i prescritti adempimenti si considerano assolti mediante visita preventiva da effettuarsi da parte del medico competente dell'istituto scolastico o dal dipartimento prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

Compiti della azienda ospitante

- Garantire il pieno rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro;
- Verificare che le attività da assegnare agli studenti non siano tra quelle vietate e ad alto rischio;
- Individuare il tutor interno che si rapporti con il referente dell'Istituzione Scolastica per il progetto di alternanza scuola lavoro;
- Richiedere l'attestazione della formazione già erogata e ricevuta dal ragazzo che viene ospitato nella struttura;
- Fornire la formazione specifica o integrare quella già fornita dalla scuola per un totale di 12 ore per le lavorazioni ad alto rischio, 8 ore per il rischio medio e 4 ore per il rischio basso (i ragazzi che, a prescindere dal livello di rischio dell'azienda, non svolgono mansioni che comportano la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi previsti per il rischio basso)
- Rilasciare attestato per la formazione specifica erogata;

- Prevedere un addestramento nel caso di utilizzo da parte dello studente di attrezzature e macchine per le quali è previsto;
- Fornire i dispositivi di protezione individuale, se non già in possesso dello studente, e la relativa formazione per il corretto utilizzo degli stessi;
- Provvedere alla sorveglianza sanitaria aggiuntiva, qualora necessaria in quanto indicato dal documento di valutazione dei rischi aziendale;
- Nel caso fosse previsto la frequentazione di cantieri, l'impresa dovrà aggiornare il POS e dotare l'allievo di cartellino di riconoscimento.

Coordinamento tra istituzione scolastica e struttura ospitante: RSPP scolastico, tutor scolastico, RSPP aziendale e Tutor esterno.

Ogni percorso di Alternanza Scuola Lavoro dovrà essere dotato di Tutor Scolastico, adeguatamente formato anche sui temi della sicurezza, che dovrà rapportarsi e collaborare con il tutor esterno aziendale per un corretto scambio di informazioni e completamento reciproco e coordinato degli obblighi di tutela ai fini della sicurezza degli studenti che svolgono l'attività presso l'azienda, anche in relazione a eventuali allergie o incompatibilità o altre problematiche fisiche di alcuni studenti. Il tutor scolastico dovrà facilitare la collaborazione anche tra l'RSPP scolastico e l'RSPP aziendale. Il tutor scolastico fungerà da raccordo tra lo studente, l'Istituto scolastico e l'azienda per tutta la durata del progetto.